MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE COOP. A R.L.



Via Venezian, 1 - 20133 Milano Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano Tel. 02 498.46.78 Fax 02 480.14.680

Centro per la Salute "Giulio A. Maccacaro"

via Roma 2 - 21053 Castellanza (VA) medicinademocratica@libero.it



Via G. Emanuel, 16 – 10136 Torino renatozanoli@libero.it

Alla Amministrazione Provincia di Torino

Assessorato allo sviluppo sostenibile ed alla pianificazione ambientale

Ufficio Deposito – Sportello Ambiente Della Provincia di Torino Via Valeggio, 5 – Torino Oggetto: Osservazioni inerenti alla D.G.P. 27497 del 13.05.2005 relativa alla "localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell'area AMI3 - Gerbido. Approvazione preliminare in attuazione della DCP 56902 del 28.04.2005"

Le presenti note costituiscono, come indicato nella DGP 27497 del 13.05.2005, osservazioni al contenuto della delibera stessa e della relazione allegata, datata maggio 2005, ai fini della L. 241/1990.

Come da oggetto della delibera stessa, le note concernono le modalità di individuazione e di applicazione di criteri localizzativi di un impianto ad elevato impatto ambientale come l'inceneritore per rifiuti urbani, rifiuti speciali e fanghi, che si intende realizzare a servizio della zona sud della provincia di Torino.

Per inciso si rammenta che appare improprio l'utilizzo del termine "*impianto di termovalorizzazione*" in un atto amministrativo per la nota inesistenza di tale termine nella normativa italiana ed europea.

Ai sensi del DM 503/1997 e della direttiva 2000/76 l'impianto in questione è un inceneritore, in quanto rientra nella definizione normativa che qui si riporta : "qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. In questa definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite." Sarebbe pertanto buona cosa che le amministrazioni pubbliche utilizzassero termini corretti.

1. Relazione tra gli atti assunti ad oggi finalizzati alla localizzazione dell'inceneritore e obblighi di procedura di compatibilità ambientale

La delibera in esame segue la DCP 56902 del 28.04.2005 con cui l'Amministrazione Provinciale ha approvato l'aggiornamento del "*Programma di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino*" (PPGR), la stessa è inserita nell'ambito di un percorso che ha avuto, ad oggi, tra i suoi momenti principali :

- la "procedura di concertazione finalizzata alla localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento finale dei rifiuti (discariche e termovalorizzatori)" conclusa il 13.12.2001;

- il "protocollo d'intesa" comprensivo della nomina di una "Commissione altamente specializzata per l'indicazione, in tempi brevi, degli elementi utili alla scelta della tecnologia più opportuna per la realizzazione del primo impianto di termovalorizzazione", conclusa il 9.11.2004 e compresa nella DCP 56902 del 28.04.2005.

Tra le motivazioni nella DCP in esame, inoltre, si aggiunge la decisione, da parte della Amministrazione provinciale, di "assumere il governo della gestione dei rifiuti" nelle more della funzionalità dell'Associazione d'Ambito prevista dalla LR 24/2002. Quanto sopra, in relazione alla urgenza dichiarata di aver disponibile, entro il 2009,

Quanto sopra, in relazione alla urgenza dichiarata di aver disponibile, entro il 2009, "un complesso di impianti di selezione e recupero - tra i quali il principale e più importante è quello di termovalorizzazione".

L'insieme di questi atti, unitamente all'ultimo in esame, ha definito:

- **a)** la conferma della previsione di realizzare due impianti di incenerimento in provincia di Torino già previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti del 1997, di cui uno nell'area AMI3 quale risultato dei citati atti;
- **b**) la definizione delle caratteristiche tecnologiche e della taglia dell'impianto indicata in tre linee ognuna con capacità di incenerimento per 21,4 t/h (totale impianto 1.666 t/g) e una capacità annua minima (con riferimento a un funzionamento annuo su 300 giorni) pari a 450.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili e fanghi con un rifiuto avente un potere calorifico inferiore intorno a 12 MJ/kg ("frazione secca" da trattamenti di selezione dei rifiuti indifferenziati);
- c) l'urgenza di definire la localizzazione a compimento dei passaggi che si sono con diversa valenza istituzionale dispiegati dal 2000 al documento in esame di "microlocalizzazione".

Appare anomalo che quasi all'ultimo atto di tale procedura - finalizzata alla localizzazione e alla autorizzazione alla realizzazione del primo dei due inceneritori previsti - definita e decisa dalla Provincia di Torino, ci si ponga il problema della pubblicizzazione della decisione e, in qualche modo , una formale possibilità di partecipazione dei cittadini con la presentazione delle osservazioni.

Senza voler andare a ritroso nel tempo, nonostante l'atto su cui viene data oggi possibilità ai cittadini di presentare osservazioni sia, sostanzialmente, il risultato della applicazione di criteri e decisioni già assunte (sia sotto il profilo metodologico che in diretta applicazione anche se non a scala "*micro*") non risulta che analoga cortesia, nei confronti dei cittadini, sia stata adottata per gli atti precedenti, in particolare la DGP immediatamente precedente, la n. 56902 del 28.04.2005, di cui la n. 27497 del 13.05.2005 ne è, letteralmente a ruota, la sua attuazione.

In altri termini i cittadini sono chiamati, viene data loro una possibilità, di presentare osservazioni su un atto che rappresenta l'applicazione di scelte precedenti (sia progettuali che metodologiche) senza poter avuto parola o comunque aver avuto modo di influire proprio su tali atti precedenti.

Evidentemente questa situazione mostra una visione formale della democrazia e della applicazione di quanto previsto dalla L. 241/1990 (ma anche dal DLgs 22/97, vista la materia) che, necessariamente, toglie incisività e ruolo dei cittadini stessi.

L'apertura alla partecipazione solo nelle ultime fasi dell'iter autodefinito dalla Amministrazione Provinciale, evidenzia ancora di più, ad avviso di chi scrive, il contrasto con le previsioni e i contenuti della normativa sulla "procedura di compatibilità ambientale" (non essendo ancora la valutazione di impatto ambientale propriamente recepita in Italia).

La LR 40 del 14.12.1998 e s.m.i. (in attuazione del DPR 12.04.1996) prevede che

- art. 1 comma 2 " La Regione assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione."
- lo "studio di impatto ambientale", che è al centro di detta procedura, viene definito come "l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto a individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta più compatibile con l'ambiente, nonchè i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale" (v. art. 3 comma 1 lettera c));
- "il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale" (art. 12 comma 10);

appare evidente che le due delibere e, in particolare quella più recente in esame con la relativa relazione, contengono elementi propri dello studio di impatto ambientale (in particolare per quanto concerne le alternative localizzative, progettuali nonchè di mitigazione e compensazione ambientale) e del giudizio stesso (prescrizioni).

In altri termini la delibera in esame rappresenta una "anticipazione" (omettendo il rispetto dei passaggi procedurali, in primis la partecipazione dei cittadini) di aspetti

che sono certamente centrali nella successiva procedura (comunque prevista come "fase 3 e fase 4", v. p. 98 PPGR 2005 - Relazione) e ne costituiscono parzialmente il suo risultato (le prescrizioni, comprensive di attività di mitigazione e compensazione ambientale).

Dunque stiamo esaminando un atto in cui

- si afferma che l'inceneritore va comunque realizzato e con una specifica tecnologia e taglia;
- che occorre definire in questa fase la localizzazione definitiva sulla base di metodologie contenute in atti precedenti (PPGR 2005);
- vengono già definite prescrizioni, mitigazioni e compensazioni per l'autorizzazione dell'impianto;

a questo punto la procedura di compatibilità ambientale appare svuotata e resa un passaggio quasi burocratico (così come, alla luce dei passaggi decisionali fin qui attuati e contenuti esplicitamente nel PPGR 2005, sono ridotti a passaggi burocratici e comunque fortemente sminuiti le iniziative di partecipazione previste dalla L.R. 40/1998).

Va anche evidenziato che la stessa LR 40/1998 prevede (art. 20), anticipandola rispetto alla attuazione della direttiva europea sulla VAS (direttiva 2001/42), la previsione che gli "strumenti di programmazione sono studiati e organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale" mediante la previsione del contenuto degli elementi indicati nell'allegato F della legge regionale.

I piani, ove "studiati e organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica della procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 (tra cui gli inceneritori, ndr),e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette".

Non risulta che il piano in questione (PPGR 2005 e precedenti versioni) sia stato in qualche modo sottoposto a tali "*studi*" né che tali attività possa configurare una (peraltro impropria) esclusione di singoli progetti a procedura di VIA.

Per completezza va segnalato che gli estensori del PPGR 2005 (v. p. 132 relazione) appaiono coscienti di tale problematica anche se non sembrano avvedersi delle contraddizioni tra le "fasi" definite per l'autorizzazione degli impianti di smaltimento/trattamento contenute nel PPGR stesso e la LR 40/1998.

Nel PPGR si afferma che "si ritiene importante, nei casi degli impianti per il trattamento dei rifiuti, particolarmente delicati in relazione alla forte conflittualità locale che normalmente innescano, dare rilievo alle fasi in cui si discute il progetto preliminare e le sue alternative, sia in termini di localizzazione, sia in termini di scelte tecnologiche. Solo nella fase di discussione del progetto preliminare (qui si fa riferimento esplicito agli art. 10 e 11 della LR 40/1998, ndr), infatti, soprattutto

quando si tratti di impianti di media/grande complessità progettuale, la progettazione ha ancora gradi di libertà tali da prendere in considerazione e discutere costruttivamente alternative differenti".

Più avanti (p. 141 della Relazione PPGR 2005) si sottolinea il ruolo della partecipazione dei cittadini quale "elemento fondamentale della procedura di VIA. La ricerca preliminare del confronto e del 'consenso' sui criteri di elaborazione del piano (il neretto è nostro, ndr) rappresenta la premessa per avviare un rapporto di scambio tra gli attori coinvolti (proponente, soggetti attuatori, popolazioni interessate) e rendere più credibili le fasi successive di elaborazione e di attuazione del piano stesso.".

Dopo aver fatto tali affermazioni, contenute in un atto approvato dalla Provincia non più tardi del 28.04.2005, due settimane dopo, ancorchè in via "preliminare", la Provincia approva la delibera in esame che definisce la microlocalizzazione nel sito di Gerbido dell'inceneritore in questione con l'esplicita intenzione di chiudere ogni discussione (se mai ve ne è stata qualcuna che abbia seriamente coinvolto i cittadini) e, quel che è più grave come vedremo più avanti, senza alcuna considerazione degli impatti connessi con la realizzazione di un tale impianto (che vengono invece "rimandati" alla ultima fase della procedura, nell'ambito di una oramai preliminarmente svuotata procedura di compatibilità ambientale).

Davvero, a questo punto, la disponibilità della amministrazione alle osservazioni dei cittadini appare come una "foglia di fico" che nega (ovvero depotenzia in partenza) la più corretta (ancorchè in una forma del tutto inadeguata nella normativa nazionale e regionale per l'incompleto recepimento delle direttive europee in materia) procedura per l'emissione del "giudizio di compatibilità ambientale" (peraltro in capo allo stesso ente che ha non solo approvato il piano, ma ha approvato i criteri di individuazione delle "aree idonee" e la microlocalizzazione e che, ove non si attivi l'autorità di ambito, finirà per essere il medesimo proponente dell'impianto, committente del progetto e dello studio di impatto ambientale, infine, a impianto realizzato, il controllore della sua gestione).

2. Criteri per l'individuazione delle "aree idonee" e per la "microlocalizzazione"

I passaggi che hanno portato alla "*microlocalizzazione*" della area AMI3 di Gerbido, sono illustrati nel PPGR 2005 - Relazione (p. 98 e seguenti):

- "fase 0" (definizione di criteri per l'individuazione di "*aree non idonee*" alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di competenza regionale come previsto dagli artt. 19 e 22 del DLgs 22/97);
- "fase 1" di definizione delle "zone non idonee" e delle "zone potenzialmente idonee" di competenza provinciale; si noti che non è chiaro chi dovrebbe definire i criteri per

la definizione delle "zone potenzialmente idonee" se non la Provincia stessa, mentre il Dlgs 22/97 indica tale competenza come in capo alla Regione;

- "fase 2", microlocalizzazione ovvero individuazione puntuale dei siti in applicazione dei criteri definiti nella precedente fase;
- "fase 3 e 4" comprensive di progettazione, studio e valutazione di impatto ambientale, autorizzazione alla costruzione ed esercizio.

Nella fase 1, di attuazione della provincia, "si selezionano solo le aree che, in via preliminare, risultano conformi ai criteri adottati e si escludono, dalle fasi successive di indagine, le altre porzioni di territorio (aree non idonee)", in altri termini, nell'ambito della definizione del piano provinciale vengono definiti sia i criteri che le aree idonee (con il contrasto anzidetto rispetto alle competenze regionali).

A questo punto, la provincia, sulla base dei fattori (di esclusione, penalizzanti, preferenziali, a loro volta suddivisi in "livelli di importanza") definiti nel PPGR, va alla individuazione dei "singoli siti di impianto di smaltimento rifiuti" (microlocalizzazione).

Oltre quanto già detto, ovvero che solo a questo punto, a fronte della pratica attuazione di criteri definiti in precedenza si concede ai cittadini di poter avere voce, va segnalato che, secondo il PPGR 2005 (p. 101 della Relazione) la procedura di microlocalizzazione delle aree idonee ha come risultato "l'indicazione di una rosa di siti, rispondenti a tutti i criteri di piano, da mettere a confronto, allo scopo di individuare il sito che presenta minore vulnerabilità ambientale", ancora : "a conclusione dell'iter si identifica una rosa ristretta di siti potenzialmente idonei ad accogliere l'impianto in cui le alternative ricadono in territori con un livello di vulnerabilità analogo" (p. 102 della Relazione, PPGR 2005).

Queste indicazioni sono riprese nello "Studio di microlocalizzazione" allegato alla DGP in esame (v. capitolo 3) con una importante aggiunta, come vedremo, ovvero che l'obiettivo finale non diviene più una "rosa di siti potenzialmente idonei" ma un sito idoneo..

Il primo passaggio di tale "Studio di microlocalizzazione" è la valutazione di 45 siti risultanti da precedenti studi di localizzazione svolti, con un primo "filtro" costituito da "alcuni criteri 'oggettivi' già indicati nello studio NRDS" (v. p. 20 dello "Studio di microlocalizzazione").

Questo filtro è essenzialmente rappresentato dalla estensione dell'area disponibile rispetto a quella necessaria (indicata in 80.000 mq) associata a ulteriori condizioni ("ampiezza superficie libera", "frammentazione della superficie libera" e "area contesa" ovvero per la quale è già prevista una diversa destinazione non compatibile con l'inceneritore).

L'applicazione di tale filtro dimensionale sui 45 siti iniziali ha estratto 9 aree "su cui approfondire l'analisi territoriale ed ambientale".

Va segnalato che il criterio di questa prima selezione appare strettamente dimensionale (peraltro l'area minima necessaria per un impianto della taglia prevista viene indicata in 50.000 mq) ovvero non corrisponde al vero quanto riportato : "sulle 45 aree è stata condotta l'attività di verifica ed analisi comparata, utilizzando il metodo descritto nel capitolo 3, paragrafo 1" (p. 27 dello "Studio di microlocalizzazione"); non risulta infatti che, nella valutazione delle 45 aree iniziali, siano stati applicati i "fattori penalizzanti e preferenziali" indicati nel PPGR 2005 per "selezionare le aree rispondenti ai criteri del Programma : le aree selezionate rappresentano alternative di localizzazione".

In altri termini le modalità della prima fase di selezione di microlocalizzazione è stata svolta con criteri differenti da quelli dichiarati e illustrati qualche pagina prima di mostrare il risultato.

Non solo, dopo questa prima selezione, sui nove siti sono state svolte ulteriori valutazioni con la produzione di schede riassuntive per ognuno.

"Il metodo di indagine utilizzato è analogo a quello applicato dalla Commissione NRDS" (v. p. 28 - capitolo 4.3 - nonchè il paragrafo 4.3.3 - dello "Studio di microlocalizzazione") ovvero costituito dall'esame e dalla attribuzione di un "punteggio" per quanto concerne 13 parametri che, per comodità, riportiamo nella tabella che segue.

Tabella 1. Parametri valutativi e range dei punteggi attribuiti, nello "*Studio di microlocalizzazione*"

Parametri valutativi	Punteggi per parametro
C1 - Capacità di ripartizione del traffico;	1 - 4
C2 - Interferenza del traffico aggiuntivo con la	1 - 5
viabilità locale;	
C3 - Recupero energetico;	1 - 7
C4 - Adeguatezza e disponibilità dell'area;	1 - 8
C5 - Esondabilità;	0 - 6
C6 - Danni economici alle aree abitate provocati	0 - 6
dalla possibile diminuzione dei valori	
immobiliari;	
C7 - Danni alle aree agricole;	1 - 8
C8 - Danni a progetti di riqualificazione o di	0 - 3
sviluppo;	
C9 - Impatti potenziali sulla salute pubblica	1 - 9
nell'intorno del sito;	
C10 - Biodiversità potenziale nell'intorno del	1 - 9
sito;	
C11 - Impatto visivo dell'inceneritore;	1 - 10
C12 - Baricentricità rispetto alla produzione dei	0 - 5
rifiuti;	
C13 - Equità sociale.	n.r.

Questi parametri valutativi sono differenti (ovviamente in parte comunque compresi) con quelli indicati nel PPGR (criteri "penalizzanti" e "preferenziali"), ripresi ed estesi nel capitolo 3 dello "Studio di microlocalizzazione".

Non solo, anche in questo caso, si dichiara da una parte che verranno utilizzati dei criteri di selezione e poi, in pratica, se ne applicano degli altri (elaborati dalla "*Commissione NRDS*" con alcune modifiche e aggiunte) incorrendo in una evidente contraddizione e utilizzando dei criteri comunque non preventivamente messi a disposizione e discussi con le popolazioni interessate.

Non si tratta tanto di modifiche "in corsa" da un passaggio all'altro dell'iter – così come definito dalla amministrazione provinciale in accordo con gli altri enti locali – di localizzazione dell'inceneritore (non sappiamo cosa stia succedendo per gli altri impianti previsti nel PPGR 2005) – per motivazioni "tecniche" connesse con il grado di dettaglio da applicare per avvicinarsi al risultato atteso (di una rosa di siti o di un

unico sito finale), appare invece una modifica del peso di alcuni fattori rispetto ad altri nella scelta finale.

Il ruolo dei fattori "*ambientali-sanitari*" nei criteri NRDS poi applicati nello studio in esame rispetto a quelli indicati nel PPGR (assai più articolati sotto questo profilo) e - solo - richiamati ma non applicati nello studio in esame è estremamente ridotto se non secondario.

In altri termini la modifica sostanziale dei criteri di valutazione determina, ad avviso di chi scrive, uno spostamento (un maggiore peso) verso fattori diversi da quelli "ambientali-sanitari" ovvero riferibili agli impatti locali, in primis, delle emissioni in atmosfera: ci troviamo di fronte a un impianto che viene localizzato "a prescindere" dalla entità stimabile degli impatti correlati, viceversa la scelta del sito viene svolta pressocchè esclusivamente su caratteristiche socio-ambientali proprie dei siti: si verifica se il sito è compatibile con l'impianto deciso e non se l'impianto deciso sia compatibile con il sito prescelto (peraltro in coerenza con tutti gli studi dei diversi soggetti coinvolti, svolti dal 2001 ad oggi, a partire da quello NRDS, per passare da quello redatto dal Politecnico di Torino).

La lettura delle schede per singolo sito toglie ogni dubbio in proposito.

Ci limitiamo, per l'importanza che appunto attribuiamo a tale aspetto, al trattamento delle informazioni per la voce "C9 - Impatti potenziali sulla salute pubblica nell'intorno del sito" possiamo leggere nelle schede delle indicazioni "standard" come "Nell'intorno dei 3 km dal baricentro del sito la percentuale di aree con grado di impatto ambientale medio-basso, medio-alto, elevato è del (...) %" .

Questa sintetica valutazione (così sintetica che è assente qualunque informazione utile per capire come si è svolta concretamente la valutazione) sarebbe basata su un "metodo innovativo adottato da ARPA Piemonte ... (e) si basa essenzialmente sull'utilizzo del modello per la rappresentazione degli impatti potenziali sulla componente salute pubblica (I.P.S.P.)" (v. p. 31 dello "Studio di microlocalizzazione"). Tra le poche indicazioni sul contenuto di tale modello I.P.S.P. vi è quella per cui evidenzierebbe "i fabbricati sui quali, in linea teorica, si manifestano i maggiori impatti sulla salute pubblica. Il risultato è infatti una cartografia in cui ogni cella relativa agli edifici residenziali, religiosi, scuole, ospedali, è accompagnata da un numero che indica la riduzione della qualità della componente salute pubblica in relazione ai detrattori presenti nella zona circostante", nella applicazione in esame, sarebbero state "quantificate le aree all'intorno di 3 km dal baricentro del sito interessate da un certo impatto potenziale sulla salute pubblica (basso, medio-basso, medio alto, elevato) ed è stato attribuito un punteggio crescente da 1 a 9 all'aumentare della percentuale di superficie interessata da impatto potenziale".

Ci troviamo di fronte improvvisamente a un nuovo criterio di cui non conosciamo pressocchè nulla, nonostante illustri un aspetto che è (dovrebbe essere) essenziale.

Non avendo gli strumenti (nell'ambito dell'atto in esame) per una conoscenza di tale criterio non è possibile formulare osservazioni specifiche sullo stesso e sui risultati della sua applicazione sui siti considerati.

Il punteggio indicato per questo fattore (da 1 a 9) fa anche emergere il "peso" degli aspetti sanitari rispetto a quelli considerati con altri parametri, nella tabella 1 abbiamo riportato oltre ai parametri utilizzati anche il range dei "punteggi" (come precisato al paragrafo 4.3.3 dello "Studio di microlocalizzazione" il criterio C9 non è quello inizialmente presentato e adottato dalla "Commissione NRDS" in quanto sostituito con il ricordato - ma non illustrato - metodo ARPA; inoltre i criteri C10 - biodiversità - e C13 - equità sociale - sono stati introdotti ex novo rispetto a quanto svolto dalla suddetta commissione).

Ribadito quanto già evidenziato, ovvero la non correlazione tra i criteri dichiarati nel PPGR e nella prima parte dello studio in esame (soprattutto il differente livello di dettaglio per le componenti ambientali e sanitarie connesse al funzionamento di un inceneritore) non occorre svolgere valutazioni particolari per vedere che il parametro "salute" non appare nè quello principale nè con un peso importante, mentre fattori connessi con le caratteristiche strutturali, territoriali o con impatti di minore importanza (secondo chi scrive) rispetto a quelli sanitari (es. impatto visivo), sono attribuiti pesi ben maggiori.

Non solo, va anche evidenziato che per la fase di microlocalizzazione non è stato ritenuto necessario acquisire alcuna nuova conoscenza dei diversi siti (eccetto "sopralluoghi presso quasi tutti i siti") che non fosse già contenuta in altri studi, infatti si afferma (p. 59 dello "Studio di microlocalizzazione") che "per la compilazione delle schede di valutazione si è fatto ricorso per i siti di AmI 1, AmI 3, CHI 2 e CHI 3 allo studio di NRDS, mentre per i siti ORBA3, PIAN 1A, PIOS 4, POI 1, RIVAC 3 sono stati consultati studi di tipo territoriale-ambientale commissionati allo scopo".

Questo è anche visibile dai risultati presentati delle comparazioni tra i 9 siti, in termini di punteggi (v. tabella 7 p. 60 dello "*Studio di microlocalizzazione*").

Al di là della validità del metodo adottato, il sito AMI3 presenta un punteggio pari a 8 (quindi vicini al massimo di criticità, fissato in 9) e, ciò nonostante, viene "*estratto*" tra i due siti costituenti la "*rosa*", obiettivo della microlocalizzazione, peraltro prospicenti tra loro (AMI 3 e ORBA3), quasi dirimpetto l'uno con l'altro.

Quindi il confronto - in termini di impatti ambientali-sanitari - sarà sostanzialmente tra la stessa "brace" e interessa in pratica la medesima popolazione esposta.

Dopo aver delimitato la scelta ai due siti anzidetti si afferma che il successivo passo è il confronto tra i due siti.

Infatti, quella che era inzialmente dichiarata come finalità dello studio di microlocalizzazione, e in precendenza nel PPGR, "l'indicazione di una rosa di siti,

rispondenti a tutti i criteri di piano, da mettere a confronto, allo scopo di individuare il sito che presenta minore vulnerabilità ambientale" (p. 11 dello "Studio di microlocalizzazione"), ovvero che "a conclusione dell'iter si identifica una rosa ristretta di siti potenzialmente idonei ad accogliere l'impianto in cui le alternative ricadono in territori con un livello di vulnerabilità analogo" (p. 102 della Relazione, PPGR 2005) è stato integrato con "... e si procede alla scelta del sito con migliori condizioni" (p. 12 dello dello "Studio di microlocalizzazione").

In altri termini il ruolo previsto dal PPGR per quanto concerne lo studio di microlocalizzazione è stato modificato con l'atto in esame, prevedendo la puntuale identificazione di un sito su cui procedere per i successivi passi dell'iter autorizzativo definito dalla amministrazione provinciale.

I temi per il confronto tra i due siti sono stati:

- indagini ambientali;
- adeguatezza superfici;
- indagini urbanistiche;
- connessioni energia elettrica e teleriscaldamento;
- oneri di acquisizione delle aree.

E' solo a questo punto che vengono "*rimesse in campo*" (senza nuovi contributi, nonostante - per esempio - la taglia e la tecnologia dell'impianto sia stata definita solo con il PPGR approvato il 27.04.2005) le indagini precedenti presentate come *indagini ambientali*:

- della Archimede Consulting (12.07.2004);
- del Politecnico di Torino (febbraio 2004);
- della Golder Associates (dicembre 2003, gennaio 2004, maggio 2004).

Dalla descrizione riportata che sintetizza i risultati di tali indagini, emerge che, sotto il profilo ambientale, tali studi hanno voluto inquadrare e pesare alcune matrici ambientali preesistenti alla realizzazione di un impianto come un inceneritore e non hanno svolto nessuna valutazione circa gli effetti locali della sua realizzazione.

In altri termini in queste indagini sarebbe stata valutata la "compatibilità" dell'ambiente (anche) dei due siti in questione rispetto all'inceneritore e non, come dovrebbe essere, la "compatibilità" dell'inceneritore con l'ambiente dei due siti (ma a

¹Questa distorsione procedurale connessa all'iter istruttorio fin qui svolto che ha finora escluso il principale e preventivo passaggio necessario, ovvero la valutazione di impatto ambientale, produce infatti obblighi di "rispetto" dell'ambiente nei confronti dell'impianto: nello studio NRDS che propone indirizzi dei rapporti tra gli enti locali e che viene assunto come parte della delibera in esame, si afferma che "Le Amministrazioni comunali si impegnano, per quanto possibile, a non aumentare nell'area di influenza la quantità di aree residenziali al fine di non aumentare il numero di abitanti insediati" (v. p. 80 dello "Studio di microlocalizzazione").

questo ci penserà lo Studio di impatto ambientale del proponente a confermare che il sito scelto è il migliore e che non vi saranno impatti ambientali significativi).

Infatti nelle indagini suddette, come sintetizzate per i due siti in questione, nello *Studio di microlocalizzazione* appare che non vengono considerati (stimati) gli effetti ambientali e sanitari dell'inceneritore ma - per rimanere all'aspetto certamente centrale degli impatti sull'atmosfera (e quindi, in cascata, della possibile contaminazione del suolo, dell'acqua, dei sistemi biotici e, ove pertinente, della catena alimentare, fino all'uomo) - l'unica indicazione riportata è che la qualità dell'aria, attualmente, "*ha evidenziato situazioni di superamento dei valori limite per polveri e biossidi di azoto*" (nel sito AMI 3) e problemi analoghi nel sito ORBA3, situazione che, peraltro, non appare certo un fattore "*preferenziale*" per il sito a meno di considerare come non influente sulle decisioni autorizzative la previsione di ulteriori carichi emissivi locali.

A questo punto, anche se non esplicitato, i fattori decisivi per la scelta tra i due siti diventano aspetti economici, in particolare, rispetto a

- connessioni energia elettrica e teleriscaldamento (20 Mln di Euro, Gerbido e 29 Mln di Euro Orba 3);
- *Oneri di acquisizione delle aree* (9,5 Mln di Euro, Gerbido e 20,1 Mln di Euro Orba 3 per quest'ultimo si accenna anche agli "*interventi per la messa in sicurezza della discarica*" esistente, come se la attuazione di tali interventi debba essere collegata alla realizzazione dell'inceneritore e non sia necessaria di per sè, per lo stato di contaminazione ambientale accennato anche nel documento in esame).

A questo punto si è arrivati al capolinea della microlocalizzazione in quanto il sito AMI3 di Gerbido presenta minori costi.

3. Misure di compensazione, mitigazione e prescrizioni

Fermo quanto già detto all'inizio di queste note ovvero che tali indicazioni, nella procedura adottata fin qui, fondata su accordi tra le diverse amministrazioni senza alcun coinvolgimento dei cittadini, appaiono improprie in quanto devono far parte della valutazione di impatto ambientale ovvero come uno dei possibili risultati della procedura e non possono essere "preventive" altrimenti la procedura di compatibilità ambientale non verrebbe ridotta a un mero passaggio burocratica ma diverrebbe una vera e propria presa in giro delle norme e della democrazia.

In tal senso si evidenzia il contrasto completo tra la normativa in materia di VIA, i processi democratici partecipativi connessi nonchè quanto previsto dal PPGR 2005 e dalla delibera in esame ovvero che "le misure di compensazione ambientale ed economica saranno concordate e quantificate in fase di progetto dalla Società

affidataria e dovranno divenire oggetto di accordo tra la Provincia, l'Associazione d'Ambito e i comuni interessati" (p. 78 dello "Studio di microlocalizzazione").

Non ci si nasconde che il tracciato di tali misure è, in realtà, già stato attuato nell'ambito degli "Indirizzi del protocollo di Intesa 23 settembre 2004 sottoscritto da Provincia di Torino, Comune di Torino, Consorzi e Comuni Capofila della costituenda Associazione d'Ambito" che identifica il "raggio d'azione" di tali compensazioni ("una tantum" e "relative alla gestione e alla quantità dei rifiuti smaltiti") in 2.000 metri dal baricentro "degli impianti di termovalorizzazione".

I contenuti di tali accordi sono illustrati nel capitolo 5.4 dello "Studio di microlocalizzazione" e comprendono:

- la rilocalizzazione dell'area della "Servizi Industriali Srl";
- la riorganizzazione, tutela e valorizzazione degli spazi agricoli periurbani nell'area ovest;
- interventi da PRG Comuni di Grugliasco, Beinasco, Orbassano, Rivalta Torinese, Rivoli e Torino;
- il progetto Corona Verde;
- la ferrovia metropolitana collegamento San Paolo Beinasco Orbassano;

Lo ribadiamo, non si discute sulle iniziative indicate in termini di miglioramenti ambientali, quanto il fatto che la loro realizzazione venga correlata strettamente alla realizzazione dell'inceneritore, già in fase di progetto. Una tale correlazione e il relativo accordo tra i diversi soggetti pubblici determina una scontata adesione alla realizzazione dell'impianto stesso a prescindere da qualunque nuovo dato di criticità ambientale che potrebbe emergere dallo Studio di impatto ambientale ovvero nel suo iter, prefigurando condizioni di *accettazione* dell'impianto stesso prima che lo stesso sia conosciuto e sottoposto all'esame della popolazione interessata.

Analogamente, per estensione, anche per gli aspetti di "sicurezza", "garanzie" e "controlli" lo studio in esame "fa proprie le indicazioni di principio del documento di indirizzo della commissione NRDS sottoscritto dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino e dai 50 comuni dell'ex ambito Sud-Ovest il 13 dicembre 2001" (v. p. 79 dello "Studio di microlocalizzazione"), in altri termini gli stessi vengono definiti al di fuori del loro appropriato contenitore, la valutazione di impatto ambientale.²

² Ancora, per la precisione, ci tocca "difendere" il ruolo della procedura di compatibilità ambientale prevista dalle norme nazionali e regionali che è solo l'ombra della valutazione di impatto ambientale così come concepita e – in buona parte – contenuta nelle direttive in materia solo parzialmente e in diversi aspetti inadeguatamente recepite in Italia. Non lo facciamo per difendere la bontà delle norme in materia vigenti in Italia e in Piemonte ma per affermare

Bando alle ciance, gli interventi di "compensazione" sono basati (e trovano i loro confini) esclusivamente sulla monetizzazione e non sulla definizione di puntuali interventi ambientali per compensare gli impatti connessi con l'inceneritore in relazione alle matrici ambientali colpite.

Si faranno interventi (con valenze ambientali) per quanto gli stessi saranno coperti dai finanziamenti necessari non per quanto sarebbe necessario per attuare una riduzione della contaminazione ambientale nelle diverse matrici perlomeno corrispondente agli impatti relativi all'inceneritore (cosa comunque difficile da svolgere preventivamente visto che finora nessuno si è curato di stimare quali siano tali impatti, su quali matrici e con quale entità).

Viceversa si dice che:

- "la compensazione una-tantum è pari al 10 % dell'importo dei lavori aggiudicati a seguito di gara dalla Società affidataria", nell'ambito di tale importo la società affidataria definisce uno "studio di fattibilità ambientale-territoriale-finanziario" ove saranno individuati "gli interventi di compensazione ambientale da finanziare, nella misura e nei modi indicati al capitolo 5.2.3 del presente documento" (p. 94 dello "Studio di microlocalizzazione"). Nello studio veniamo a sapere che tali interventi sono già stati individuati "a seguito di incontri istituzionali fra la Provincia ed i Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino" (incontri davvero tempestivi visti che, ufficialmente, la definizione del sito di Gerbido è avvenuta solo il 13 maggio 2005 mentre in precedenza erano potenzialmente deputati 45 siti). In altri termini è già stato definito un insieme di opere "da finanziare attraverso le misure di compensazione, attivando in una fase successiva la ricerca dei finanziamenti, anche con il supporto di altri Enti, per la realizzazione dei progetti esclusi" (e ciò confermerebbe il timore sopra rappresentato della mancata correlazione tra "compensazione una tantum" e capacità degli interventi finanziabili di intervenire sulla riduzione dei problemi ambientali dell'area interessata in una misura paragonabile ai problemi ambientali causati ex novo dalla presenza dell'inceneritore.
- Sulla stessa falsariga la "compensazione commisurata al volume dell'attività" le cui finalità potranno essere del tutto svincolate da interventi di carattere ambientale visto che si rimanda a un futuro accordo di programma tra gestore ed enti locali.

A questo punto vengono indicate come "prescrizioni territoriali e ambientali condizionanti la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione nel sito di Gerbido" diversi interventi suddivisi tra:

³ Peraltro in linea con quanto previsto dalla normativa regionale – L.R. 24/02 art. 16 – ove viene previsto un "contributo minimo" (a quale titolo e finalità non è dato sapere) pari a 0,5 euro per quintale di rifiuti trattati ai comuni interessati e 0,25 euro per quintale alla provincia.

- interventi infrastrutturali (viabile e ferroviaria) per l'accesso all'impianto peraltro del tutto funzionali alla sua attività (ovvero di interesse del gestore oltrechè per ridurre gli impatti connessi al trasporto dei rifiuti, impatti non considerati fin qui o comunque non ritenuti importanti visto che uno dei parametri decisionali era appunto quello C1 Capacità di ripartizione del traffico C2 Interferenza del traffico aggiuntivo con la viabilità locale entrambi con "bassi" punteggi, rispettivamente 1 e 2, per il sito AMI3);
- piano di monitoraggio preliminare e dopo l'attivazione dell'inceneritore, comprendente monitoraggio della qualità dell'aria (su diverse matrici) e studi epidemiologici sulla popolazione. Questi ultimi aspetti vengono presentati come impegni di svolgimento diretto da parte della Amministrazione provinciale (quindi non è chiaro come possano essere condizionanti la realizzazione dell'impianto se non proprio in termini di impegno che, ovviamente, non può condizionare la attività del proponente circa i contenuti del progetto e i successivi iter autorizzativi). Dovendo discutere non di un progetto specifico ma della sua allocazione nel territorio ovvero dei criteri di scelta del sito, non si entra nel merito dei contenuti del piano di monitoraggio anzidetto (peraltro solo sommariamente illustrato). Si vuole però evidenziare che quanto previsto in termini di studi "in grado di integrare le informazioni sull'esposizione e sugli effetti sulla salute con informazioni derivanti da altre discipline (tossicologia, meteorologia, ingegneria ambientale etc)" diviene "non solamente ... serie di metodi per studi epidemiologici ma 'strategia' per affrontare il compito di protezione delle persone dai fattori di rischio ambientale" (p. 87 dello "Studio di microlocalizzazione"). Che strategie di monitoraggio, ancorchè dettagliate e ampie, costituiscano di per sé la protezione delle persone appare un concetto non accettabile (a partire da chi viene chiamato a far da "cavia"), i rischi (ambientali o no che siano) sono azzerabili o riducibili quando sono correttamente individuati (e anche misurati ove possibile). Va tenuto presente però che siamo in presenza di un nuovo fattore di rischio, l'inceneritore, che dispiegherà i suoi possibili effetti in un ampio arco di tempo (25-30 anni) e non di rappresentare una situazione esistenze per affrontarla e ridurla. Deve essere chiaro che quanto proposto è una forma di "gestione" del rischio (anzi di un danno conclamato ancorchè non quantificato) e che tali attività non hanno alcuna valenza preventiva. Infatti il risultato indicato per "permetteranno di individuare le prescrizioni l'insieme di questi studi autorizzative riferite alla rete di monitoraggio" per il quale si mettono le mani già avanti evidenziando che tale rete non avrà alcun ruolo per il controllo della gestione dell'impianto ovvero degli effetti dello stesso sull'ambiente : "la rete di monitoraggio non indicherà se gli eventuali episodi di peggioramento della qualità dell'aria registrati dalla rete debbano essere automaticamente ricondotti alle termovalorizzatore." 88-89 dello "Studio emissioni del (v. p. microlocalizzazione"). Questo piano di monitoraggio potrà indicare "di quale morte moriremo" (quindi non si distingue da qualunque altro piano finalizzato a

determinare la qualità dell'aria in una data zona, come previsto dal DM 60/2002, se non per la scelta dei siti di posizionalmento delle centraline e per qualche parametro in più)⁴, in altri termini "condizionare" la realizzazione dell'impianto con attività a cura delle amministrazioni di controllo appare nella realtà non un condizionamento delle attività di gestione dell'affidatario dell'inceneritore ove realizzato quanto un condizionamento delle attività autorizzative successive in cui l'ente che deve emettere prescrizioni per l'autorizzazione già predisposto le stesse senza che nulla sia stato ancora valutato sotto il profilo ambientale.

- Utilizzo del calore prodotto per teleriscaldamento. Questa iniziativa viene posta impropriamente nelle prescrizioni e, contestualmente viene indicata come forma di compensazione ambientale. Nella realtà al gestore dell'impianto non può essere "imposto" nulla di più (e non ha altro interesse immediato ulteriore) di quanto indicato nello "Studio di microlocalizzazione" ovvero la messa a disposizione di una determinata quota di vapore/acqua calda al perimetro dell'impianto (con qualche penalizzazione dei rendimenti elettrici ma con utilizzo di calore altrimenti solo da dissipare). Inoltre in questa parte del documento (v. p. 91-92 dello "Studio di microlocalizzazione") viene riportata questa fornitura di calore alle utenze presentata qualche riga prima come "uno tra i più significativi benefici ambientali correlati alla costruzione di un impianto di termovalorizzazione" - come tra le "misure di compensazione economica per i cittadini, famiglie e le attività comprese nell'area di influenza nella forma di (...) riduzione dei costi di utilizzo per le risorse energetiche eventualmente prodotte dall'impianto". Quello che viene di per sé presentato come un beneficio ambientale e una compensazione – il teleriscaldamento - avrebbe bisogno di una ulteriore compensazione economica a favore dei singoli utenti !! 5 Ogni ulteriore commento sul reale beneficio si commenta da sé. Va altresì detto che, ad avviso di chi scrive, l'utilizzo di calore in eccesso per il teleriscaldamento rappresenta, di fatto, una forma di mitigazione (parziale) dell'impatto e non di compensazione ed appare improprio definirlo beneficio estrapolandolo dal contesto ovvero in assenza di qualunque bilancio complessivo dell'impianto che possa fornire indicazioni di come si pone realmente tale attività.
- Il Comitato Locale di Controllo. Che dire di questo "organo permanente che accompagna l'attività di progettazione, realizzazione e gestione ... ed è sede in cui avviene il confronto tra i soggetti facenti parte del Comitato stesso e la Società affidataria nelle varie fasi di sviluppo del progetto" se non che rappresenta ancora una volta lo stravolgimento della valutazione di impatto ambientale nel voler predisporre anche un organismo apposito di fatto deputato a accompagnare

⁴ Peraltro nei parametri indicati – v. p. 89 dello "*Studio di microlocalizzazione*" – sono assenti numerosi parametri indicati dalle normative vigenti come pure dalle più recenti direttive UE in materia (per esempio il PM2,5 e diversi metalli e sostanze organiche).

⁵ Peraltro si tratta di misure che "saranno concordate e quantificate in fase di progetto dalla Società affidataria e dovranno divenire oggetto di accordo tra la Provincia, l'Associazione dOAmbito ed i comuni interessati"; ancora una volta in spregio alle procedure, ai contenuti e alla finalità della valutazione di impatto ambientale.

l'impianto dalla fase di progetto ? Di quale contraddittorio tecnico si può parlare se tale Comitato di controllo partecipa all'iter autorizzativo e poi ha la funzione di "garante della trasparenza, della pubblicità (sic !) e della corretta impostazione delle problematiche legate all'ambiente ed alla salute pubblica" ? (v. p. 92 dello "Studio di microlocalizzazione"). Il ruolo di tale Comitato appare in contrasto (si sovrappone) con l'asserita funzione di "controllo" per l'ampiezza (anche in fase di progetto) del ruolo attribuito e tende a ridurre i diritti dei cittadini all'accesso ai dati e alla autonoma valutazione, non è un caso che non sia prevista alcuna partecipazione diretta e autoorganizzata dei cittadini, infatti nulla si dice sulla disponibilità diretta e completa dei dati ambientali connessi con il funzionamento dell'impianto senza il "filtro" di tale Comitato con rappresentanti solo istituzionali.

Conclusioni

La D.G.P. 27497 del 13.05.2005 relativa alla "localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della provincia di Torino nell'area AMI3 - Gerbido. Approvazione preliminare in attuazione della DCP 56902 del 28.04.2005" per quanto sin qui detto, appare andare oltre ogni funzione e competenza provinciale in materia e costituisce anche una errata applicazione di atti precedenti (il PPGR 2005) in quanto:

- a) sono stati utilizzati criteri per la definizione della "*microlocalizzazione*" diversi da quelli definiti nel PPGR 2005, inoltre diversi di questi criteri non sono stati illustrati in modo idoneo e quelli di valenza ambientale-sanitaria, oltre a non essere idoneamente esplicitati nei contenuti, appaiono dotati di un peso estremamente ridotto nelle valutazioni svolti, a favore di parametri economici e strutturali che nulla o poco hanno a che vedere con la protezione dell'ambiente e la salute;
- b) nessuna considerazione, nessuna nuova indagine in tal senso, è stata svolta sul contributo alla contaminazione ambientale correlabile con la realizzazione dell'inceneritore con la configurazione indicata nei documenti approvati in precedenza. Lo "studio di microlocalizzazione" si caratterizza, come gli studi aventi lo stesso oggetto svolti dal 2001 ad oggi, come la scelta di un sito compatibile all'impianto e non la valutazione della compatibilità dell'impianto con i diversi siti possibili. Per chiarezza : un conto è la determinazioni dei "siti idonei" come previsto dal Dlgs 22/97 e un altro conto è quella analisi di dettaglio (propriamente da svolgere in fase di valutazione di impatto ambientale) tra le diverse localizzazioni possibile di un impianto. Qui si è transitato dalla definizione dei siti idonei alla individuazione del sito dove realizzare l'inceneritore, una

_

⁶ Per non dire che tale Comitato viene direttamente finanziato dall'affidatario dell'impianto. Ma qualcuno crede che lo stesso possa rappresentare un vero organismo di controllo ?

- forzatura della norma che contribuisce a snaturare il processo decisionale per quanto si ricorda nel punto successivo;
- c) la prefigurazione, a livello progettuale, di prescrizioni, forme di mitigazione e compensazione, modalità di controllo e monitoraggio, tecnico e amministrativo, oltre alle stesse modalità di individuazione di un unico sito, contrastano nel principio e nella lettera la normativa sulla valutazione di impatto ambientale (ancorchè in Italia recepita parzialmente e non idoneamente nella procedura per il "giudizio di compatibilità ambientale").

Per quanto sopra si contestano i punti evidenziati della delibera in questione e si ritiene opportuno il suo ritiro e richiedere la non prosecuzione di ulteriori atti relativi alla "approvazione definitiva della localizzazione per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per la zona sud della Provincia di Torino nell'area AMI3 – GERBIDO" in assenza e prima della conclusione dell'iter di valutazione di impatto ambientale.

Distinti saluti

Per il Centro per la Salute "Giulio A. Maccacaro"

Marco Caldiroli

lace to

Per il Gruppo Agire Locale del Torino Social Forum

Renato Zanoli